



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/10/2007

=====

ADDI' 19/10/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
POMPILI	Messiro	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPOLI

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

ASSENTI: MARRAZZO BATTAGLIA DE ANGELIS MICHELANGELO - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 796

Oggetto:

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pomice sita in localita' "Band. Lancia" nel territorio del Comune di Arlena di Castro (VI), a favore della societa' Terre Vulcaniche Srl.



OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pomice sita in località "Banditaccia" nel territorio del Comune di Arlena di Castro (VT), a favore della società Terre Vulcaniche Srl.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato,

VISTA l'istanza 13 febbraio 2002 della società Terre Vulcaniche Srl, con sede a Tuscania, Piazza D. Bastianini n.° 5, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni sette all'apertura di una nuova cava di pomice in località "Banditaccia" del territorio del Comune di Arlena di Castro (VT), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (contratti di affitto registrati all'Ufficio delle Entrate di Viterbo in data 8 aprile 2002 ai numeri 2962, 2963 e 2964) per una superficie complessiva di Ha 5.05.80 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n.° 17 e relativo regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che l'istanza della società Terre Vulcaniche Srl ha seguito l'iter dettato dalla L.R. 27/93 con l'acquisizione di tutti i pareri previsti, e che lo stesso non ha trovato soluzione per lo scioglimento del Consiglio Regionale a conclusione della VII legislatura;

VISTA la L.R. n.° 17/2004, ed in particolare gli articoli 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal responsabile tecnico del Comune di Arlena di Castro in data 20 aprile 2007 con protocollo n.° 946;

VISTA la nota n.° 3023 del 15 aprile 2002 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Viterbo, dalla quale risulta che l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e che non è ricoperta da bosco vincolato ai sensi del D.Leg.vo 42/2004;

VISTA la nota n.° 5340 del 26 aprile 2007 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Viterbo, dalla quale si evince che l'area interessata dal progetto non risulta essere stata interessata da incendi;

VISTA la nota n.° 3404 del 7 maggio 2002 della Soprintendenza Archeologica per il Lazio con la quale si dichiara che le aree da adibire ad attività estrattiva sono prive di vincolo archeologico richiedendo, però, di procedere ad una serie di indagini preventive atte ad accertare consistenza ed estensione delle eventuali presenze archeologiche;

VISTO il parere favorevole a condizione prot. 127472/05 del 13 gennaio 2006 da parte della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;



VISTA la pronuncia di Verifica ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 espressa dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo n.° D2/2A/04/29852 del 25 febbraio 2003, che esclude con prescrizioni l'opera dal procedimento di V.I.A.;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio, nota protocollo n.° 87651 del 25 settembre 2003, che definisce l'importo della polizza fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di € 265.000,00 (duecentosessantacinquemila /00) a garantire le opere di ripristino ambientale dell'area di cava;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli articoli 30 e 31 della L.R. 17/2004, sussiste, il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dalla Direzione Regionale Attività Produttive con relazione in data 19 giugno 2003;

CONSIDERATO che l'istanza 13 febbraio 2002, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n.° 14 del 20 giugno 2003 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;



VISTO il parere favorevole espresso dal Sindaco del Comune di Arlena di Castro con nota n.° 1736/05 del 14 luglio 2005;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 20 ottobre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato;


CONSIDERATO che il responsabile del procedimento con nota del 12 marzo 2007 ha dichiarato conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi;

*llg* VISTO il parere vincolante positivo espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i popoli e dalla X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato, nella seduta congiunta del ..... *rispettivamente, nella seduta del 09.10.2007 e nella seduta del 04.06.2007;* *llg*  
Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali:

All'Unanimità

#### DELIBERA

1. La Società Terre Vulcaniche Srl, con sede a Tuscania (Viterbo), Piazza D. Bastianini n.° 5, è autorizzata, ai fini della L.R. n.° 17/2004, ad esercitare per anni SETTE la cava di pomice in località "Banditaccia" del territorio del Comune di Arlena di Castro (Viterbo), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 8 particella 181, 183, 184, 185, 188, 189, 218).



2. La società Terre Vulcaniche Srl, nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all'istanza 13 febbraio 2002, e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati approvati e visti dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:
  - Relazione tecnica;
  - Studio di impatto ambientale;
  - Studio delle caratteristiche ambientali;
  - Relazione geologica;
  - Documentazione fotografica;
  - Fascicolo contenente :
    - relazione sull'interesse socio-economico sovracomunale;
    - piano aziendale di igiene e sicurezza;
  - Elaborato grafico.
  
3. L'attività estrattiva e i lavori di recupero ambientale dell'area dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento degli scavi, secondo le modalità e i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale, così come dettato dall'articolo 12, comma 9, della L.R. n.° 17/2004;
  
4. Prima di iniziare i lavori di scavo, la Terre Vulcaniche Srl dovrà:
  - a) comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio per consentire le indagini preventive richieste;
  - b) ottenere l'autorizzazione da parte del Comune di Arlena di Castro all'espianto degli alberi di olivo esistenti sulla particella 218;
  - c) sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di Arlena di Castro (Viterbo), dopo aver costituito a favore dello stesso la polizza fidejussoria di cui alle premesse, a garanzia del recupero ambientale a termine dei lavori di scavo così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fidejussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Arlena di Castro secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;
  - d) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria appena sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma - via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.
  
5. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.
  
6. Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertare situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n.° 128 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.
  
7. Copia della presente deliberazione, con gli elaborati progettuali visti, sarà restituita alla società Terre Vulcaniche Srl e al Comune di Arlena di Castro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

